



CASSA EDILE BERGAMO

Via Antonio Locatelli, 15 - 24068 SERIATE BG

Tel.035.242289 – Fax 035.235073

www.cassaedilebg.it - info@cassaedilebg.it



Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
SC-06-587/EA 35

DOMANDA PER ASSEGNI STUDIO

(art. 19 Regolamento assistenze)

ANNO 20__/20__

(estratto art. 19: “...la Cassa Edile riconosce un concorso spese complessivo pari a €. 150,00 annue nel caso in cui uno o più figli frequentino scuole medie superiori, elevato a €. 200,00 annue nel caso in cui uno o più figli frequentino corsi universitari...”)

Sezione 1: dati dello studente:

Cognome e nome _____ nato il _____
abitante in via _____ n. _____ C.A.P. _____
paese _____ prov. _____ telefono _____
famigliare a carico del lavoratore _____ nato il _____
attualmente occupato presso l'impresa edile: _____
_____ dal _____ licenziato o dimesso il _____

Preso atto del regolamento per le assistenze di codesta Cassa Edile si richiede:

Assegni studio: studente di scuole medie superiori Assegni studio: studente di corsi universitari

Sezione 2: documentazione allegata:

Certificato di stato famiglia Copia modello unico 730 o dichiarazione redditi
 Certificato di frequenza anno scolastico Dichiarazione di promozione anno scolastico
 Fotocopia piano studi consigliato dall'università Fotocopia esami sostenuti (per universitari)
 Fotocopia codice fiscale dello studente _____

La Cassa Edile si riserva di richiedere altra documentazione ritenuta necessaria alla pratica.

Data _____ Firma lavoratore _____

Sezione 3: dichiarazione dell'impresa:

La sottoscritta impresa dichiara che lo studente di cui sopra, figlio del lavoratore attualmente alle proprie dipendenze:

Risulta a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni fiscali Non risulta a carico del lavoratore

Note dell'impresa: _____

Data _____ Timbro e Firma _____

Sezione 4: a cura della Cassa Edile:

Codice lavoratore: _____ Note: _____

REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI BERGAMO

La Cassa Edile – costituita in Bergamo il 28 dicembre 1948 – ha lo scopo di svolgere, a favore degli operai dipendenti dalla impresa vincolate all'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edile, tutti quegli interventi previsti a suo carico dal medesimo Contratto e, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione, le forme di assistenza concordate dalle competenti Associazioni Sindacali Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori -

Le medesime Parti sociali potranno concordemente modificare ed integrare tali forme di assistenza, come pure ridefinire norme di applicazione ed entità di intervento in considerazione delle disponibilità di esercizio accertate dal Comitato di Gestione -

ART. 1

Le prestazioni della Cassa Edile sono le seguenti:

- Prestazioni obbligatorie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
 - Anzianità professionale Edile Ordinaria (A.P.E. Ordinaria);
- Assistenze:
 - Assegni per il nucleo familiare in caso di infortunio e di malattia professionale;
 - Sussidio di pensione per raggiunti limiti di età o per anzianità;
 - Cure climatiche e termali per gli operai;
 - Cure climatiche estive per bambini ed adolescenti in colonia marina e montana;
 - Cure marine invernali per bambini ed adolescenti;
 - Assistenza per i figli in particolari condizioni fisiologiche;
 - Assicurazione per infortuni extraprofessionali;
 - Sussidio al lavoratore colpito da invalidità permanente;
 - Sussidio alla famiglia per la morte del lavoratore;
 - Sussidio al lavoratore per la morte di un familiare;
 - Premio per la rioccupazione in edilizia al rientro del servizio militare;
 - Premio ai lavoratori del corso biennale del sabato al conseguimento dell'attestato regionale;
 - Assegni studio;
 - Sussidio per i figli a carico;
 - Concorso per le spese dentistiche per il lavoratore;
 - Concorso per le spese dentistiche per i familiari;
 - Concorso per le spese oculistiche per il lavoratore;
 - Concorso per le spese oculistiche per i familiari;
 - Concorso per le spese per protesi acustiche per il lavoratore;
 - Concorso per le spese per protesi acustiche per i familiari;
 - Concorso per le spese ortopediche per il lavoratore;
 - Concorso per le spese ortopediche per i familiari;
 - Sussidio al lavoratore per i giorni di lavoro non retribuiti e per le spese di vitto ed alloggio in caso di cure climatiche e termali autorizzate dall'INPS, dall'INAIL e dall'ASL;
 - Sussidio al lavoratore in malattia oltre il 270° giorno;
 - Assistenze straordinarie per casi di speciale necessità -

ART. 2

La prestazione obbligatoria di cui al punto a) dell'articolo precedente viene erogata, secondo i criteri, le modalità ed i presupposti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, a tutti gli operai per i quali le imprese sono in regola con i versamenti e gli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile a norma del medesimo C.C.N.L. e dei contratti ed accordi provinciali. -

I lavoratori dipendenti dalle imprese edili di cui al comma precedente potranno inoltre usufruire, secondo le modalità più avanti specificate, di tutte le assistenze – tra quelle di cui al punto b) dell'articolo precedente – concordate dalle competenti Associazioni Sindacali Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, nei limiti delle disponibilità di esercizio accertate dal Comitato di Gestione. -

ART. 3

Per usufruire delle assistenze della Cassa Edile in una delle forme indicate nel punto b) dell'art. 1 i lavoratori dipendenti dalle imprese edili in regola con i versamenti e gli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile a norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Industria Edile e dei contratti ed accordi provinciali, devono:

- Presentare domanda scritta – per mezzo di moduli predisposti dalla Cassa Edile, messi gratuitamente a disposizione dalla stessa – entro i termini previsti per le singole prestazioni;
- Essere in forza presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile dove viene presentata la domanda sia alla data dell'evento che è oggetto della richiesta di assistenza che alla data della presentazione della domanda -

La presentazione alla Cassa Edile della domanda di assistenza oltre i termini previsti dal Regolamento determina per il lavoratore la decadenza della possibilità di usufruire dell'assistenza richiesta. -

I lavoratori dipendenti dalle imprese edili di cui al 1° comma del presente articolo, per poter usufruire delle assistenze regolamentate dall'art. 7 sino all'art. 11, dall'art. 13 sino all'art. 16 e dall'art. 18 sino all'art. 29, debbono poter far valere i seguenti requisiti:

- 6 mesi civili interi di iscrizione alla Cassa Edile;
- 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edile, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e le festività, denunciate dalle imprese alla Cassa Edile, le ore di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale le ore di assenza dal lavoro per ferie, permessi retribuiti e riduzione di orario, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio certificate, le ore di sospensione dall'attività lavorativa, per le quali sia stato richiesto l'intervento della Cassa Edile e le ore riguardanti altri eventi indennizzati dall'INPS e dall'INAIL, le ore di sciopero e i permessi comunque retribuiti secondo le disposizioni di legge e di contratto, le ore di assenza, in caso di chiusura dell'impresa o del cantiere per

ferie collettive, di quei lavoratori che non hanno maturato ferie per un periodo pari alla durata della predetta chiusura. Inoltre saranno computate le ore di recupero nei casi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le aspettative per servizio militare, per ricoprire cariche sindacali e funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti, assenze per malattie del bambino fino ai 3 anni di età, aspettative in base alle norme per i tossicodipendenti, aspettative per motivi privati inequivocabilmente comprovabili, le ore non retribuite causa la mancata prestazione lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'Autorità Giudiziaria, i periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto. Altri eventi potranno essere individuati dalle parti stipulanti il presente Regolamento anche a seguito dell'emanazione di istruzioni da parte degli Enti competenti. I mesi di cui al 1° periodo del presente comma sono individuati nei mesi civili interi di iscrizione alla Cassa Edile scaduti immediatamente prima della data dalla quale inizia a decorrere il periodo di tempo entro il quale il lavoratore può richiedere l'assistenza. Il requisito previsto dal presente capo può essere fatto valere dal lavoratore computando anche le ore di lavoro straordinario, a tal fine saranno considerate le sole ore di straordinario svolte dal lavoratore nei tre mesi civili interi di cui sopra. Per tali ore di lavoro straordinario il lavoratore dovrà presentare alla Cassa Edile il listino paga.

Per le assenze dal lavoro indicate nel comma precedente l'impresa deve presentare alla Cassa Edile idonea documentazione giustificativa -

Per tutte quelle assistenze per le quali il presente regolamento richiede che il lavoratore debba far valere un numero minimo di ore, saranno considerate esclusivamente le ore denunciate presso le Casse Edili costituite dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il Contratto Collettivo dell'Industria Edile. I periodi di iscrizione ad una Cassa Edile industriale che non sia quella di Bergamo dovranno essere documentati dal lavoratore mediante presentazione delle buste paga in originale e della dichiarazione dell'impresa di provenienza nella quale venga indicata la Cassa Edile presso la quale sono state presentate le denunce delle ore lavorate. Il computo delle ore di tali periodi dovrà essere eseguito dalla Cassa Edile utilizzando i criteri indicati al 3° comma del presente articolo -

Qualsiasi forma di assistenza cessa durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro da parte dell'operaio. -

Nei casi in cui l'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile di Bergamo debba essere trasferita ad altra Cassa Edile del sistema industriale, a seguito dell'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla trasferta, il medesimo lavoratore potrà usufruire delle assistenze anche se non risulta essere iscritto alla Cassa Edile di Bergamo alla data di presentazione della domanda. Resta fermo, in ogni caso, il requisito che possono essere oggetto di assistenza i soli eventi che si realizzino in una data nella quale il lavoratore è iscritto alla Cassa Edile di Bergamo. I termini per la presentazione delle domande di assistenza ed i requisiti necessari per usufruire delle assistenze sono quelli fissati dal presente Regolamento. Il lavoratore dovrà documentare di essere iscritto sino alla data di presentazione della domanda presso Casse Edili costituite dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il CCNL dell'industria edile. Le presenti disposizioni si applicano nel solo caso in cui il lavoratore resti in forza presso la medesima impresa e si debba trasferire la sua iscrizione ad altra Cassa Edile del sistema industriale in applicazione delle disposizioni contrattuali sulla trasferta.

Le assistenze che non possono essere accolte d'ufficio dalla Cassa Edile in quanto il lavoratore non possa far valere i requisiti previsti dal 3° comma del presente articolo a seguito di cambiamento di posto di lavoro o di modificazioni societarie, debbono essere poste alla valutazione ed alla decisione della Commissione delle Assistenze straordinarie.

Dichiarazione a verbale: sono da considerarsi tra le aspettative per motivi privati di cui al 3° comma del presente articolo le seguenti sospensioni dall'attività lavorativa: aspettative chieste dagli extracomunitari per recarsi nei Paesi di origine (documentate da: copia richiesta scritta del lavoratore, copia autorizzazione dell'impresa, indicante il periodo e le ore lavorative di sospensione dall'attività, fotocopia passaporto con timbro di uscita ed entrata dall'Italia); lutto familiare (documentato dal certificato di morte e dichiarazione dell'impresa dei giorni ed ore lavorative di assenza); cure termali (documentate da: certificato del medico dello stabilimento termale e dichiarazione dell'impresa dei giorni ed ore lavorative di assenza); assenze per visite e cure mediche non indennizzate (documentate da: prescrizione medica, dichiarazione dell'impresa dei giorni e delle ore lavorative di assenza); assistenza a familiari handicappati o gravemente malati (documentate da: certificato medico attestante l'handicap o la grave malattia del familiare assistito, stato di famiglia, dichiarazione dell'impresa dei giorni ed ore lavorative di assenza); assenze non retribuite per motivi di studio (documentate da: attestazione rilasciata dall'Istituto scolastico riguardante la frequenza con l'indicazione delle ore relative, dichiarazione dell'impresa dei giorni ed ore lavorative di assenza); aspettative per elezioni (le imprese presenteranno la documentazione idonea a giustificare le aspettative per elezioni). -

Le ore di sospensione dall'attività dell'apprendista addetto ad unità produttiva per la quale l'impresa abbia richiesto l'intervento della Cassa Edile Integrativa Guadagni sono documentate dalla copia della domanda di C.I.G. inviata all'INPS, accompagnata dalla dichiarazione dell'impresa dei giorni e delle ore lavorative di durata della sospensione dall'attività dell'apprendista. -

La Cassa Edile chiederà la documentazione necessaria perché l'assenza possa essere considerata inequivocabilmente comprovata. -

ART. 4

Le competenti Associazioni Sindacali Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori potranno stabilire e modificare i requisiti necessari per il godimento delle assistenze di cui al punto b) dell'art. 1, come pure le norme di applicazione e le entità delle stesse assistenze. -

OMISSIS

ART. 17

NORME RELATIVE ALLE ASSISTENZE REGOLAMENTATE DALL'ART. 18 SINO ALL'ART. 30

Per determinare l'importo delle assistenze regolamentate dall'art. 18 sino all'art. 28 del presente regolamento, la Cassa Edile si atterrà alle seguenti modalità:

- costituiscono oggetto di assistenza le sole spese che singolarmente siano superiori a € 46,00; spese sostenute dal lavoratore o dai familiari che risultino a suo carico agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, documentate da fatture o ricevute fiscali intestate, da presentarsi in originale, quietanzate oppure le relative fotocopie autenticate dall'impresa. -

L'importo massimo complessivamente erogabile per ogni anno civile, a ciascun lavoratore, è fissato nella misura di € 980,00. -

Tale importo massimo complessivamente erogabile annualmente a ciascun lavoratore può raggiungere la somma di € 1.200,00 nella sola ipotesi in cui il lavoratore abbia a carico agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali 3 o più figli. -

- Al fine di determinare l'importo massimo complessivamente erogabile nell'anno civile per ogni singolo lavoratore, si stabilisce che l'importo di ogni assistenza è imputato all'anno individuato dalla data da cui inizia a decorrere il periodo di tempo entro il quale il lavoratore può chiedere un'assistenza. -

Per le assistenze regolamentate dagli articoli 18 e 19 l'anno di competenza è individuato dal primo giorno utile alla presentazione della domanda di assistenza. L'assistenza regolamentata dall'art. 20 è imputata allo stesso anno per il quale viene richiesto il sussidio. Per le assistenze regolamentate dall'art. 21 sino all'art. 28 l'anno di competenza è individuato dal giorno successivo a quello di rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo; per l'assistenza regolamentata dall'art. 29 l'anno di competenza è individuato dal giorno successivo a quello in cui termina la cura; per l'assistenza regolamentata dall'art. 30 l'anno di competenza è individuato dal 271° giorno di malattia. -

- Per ottenere le assistenze regolamentate dall'art. 18 sino all'art. 29, il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile, nei mesi precedenti la data da cui inizia a decorrere il periodo di tempo entro il quale il lavoratore può richiedere un'assistenza, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edile, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art. 3 del presente regolamento. -

OMISSIS

ART 19

ASSEGNI STUDIO

Al lavoratore, il cui reddito annuo familiare ai fini irpef non superi € 23.000,00, che sostiene spese scolastiche, per la frequenza delle scuole superiori ed universitarie legalmente riconosciute o parificate, dei figli che sono a suo carico agli effetti della normativa delle detrazioni fiscali, la Cassa Edile riconosce un concorso spese complessivo pari a € 150,00 annue nel caso in cui uno o più figli frequentino scuole medie superiori, elevato a € 200,00 euro annue nel caso in cui uno o più figli frequentino corsi universitari.

Il lavoratore dovrà presentare domanda, per mezzo degli appositi moduli, entro il 30 settembre immediatamente successivo il termine dell'anno scolastico per il quale si richiede l'assistenza allegando:

- copia del modello UNICO, 730 o della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare relativa all'anno immediatamente precedente a quello nel quale viene presentata la domanda di assistenza;
- per i figli che frequentano le scuole medie superiori: il certificato di frequenza dell'anno per il quale si chiede il sussidio, dichiarazione di promozione dell'anno precedente, fotocopia del codice fiscale dello studente;
- per i figli che frequentano l'università: il piano degli studi consigliato dall'università, fotocopia degli esami sostenuti, fotocopia del codice fiscale dello studente.

Non viene riconosciuto il sussidio a quel lavoratore il cui figlio universitario non abbia superato con esito favorevole la maggioranza degli esami o crediti formativi stabilito dal piano degli studi per l'anno per il quale viene richiesto il sussidio stesso; il sussidio non può essere concesso agli studenti fuori corso.

OMISSIS

ART. 32

VALIDITA' E DURATA

Il presente Regolamento, approvato in data 27 giugno 2003 dall'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo (A.C.E.B.) e dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori Edili FENAIL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL, entra in vigore il 27 giugno 2003 ed avrà valore fino al 31 dicembre 2003; qualora non sia disdetto da una delle Parti sopra citate, a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito. -

Spett.le
Cassa Edile
Via A. Locatelli, 15
24068 **Seriate BG**

Oggetto. **Domanda per assegni studio: autocertificazione reddito familiare.**

Con la presente dichiaro che la somma dei redditi risultante dalla documentazione presentata ai fini dell'ottenimento dell'assegno di studi previsto dall'art.19 del Regolamento Assistenze, corrisponde al reddito annuo familiare dei componenti dichiarati dallo stato di famiglia consegnato ai vostri uffici.

Data

Cognome e nome (in stampatello)

.....

Firma del lavoratore

.....